**Quadro di raffronto**

**tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda della sottomisura 12.2 del PSR Marche 2014/20 e l’articolo 36 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUCE L193/1 del 01/07/2014).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reg. (UE) n. 702/2014, articolo 36** | **Scheda della sottomisura 12.2 del**  **PSR Marche 2014/20** |
| Paragrafo 1., beneficiari: silvicoltori privati e loro consorzi  Gli aiuti per gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 definite all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE concessi a silvicoltori privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo | Sì, come da elenco beneficiari di cui al paragrafo 8.2.12.3.2.4 “Beneficiari”. |
| Paragrafo 2, lettera a), punto i),  i) come aiuti cofinanziati dal FEASR;  e lettera b)  b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a). | Sì, la sottomisura 12.2 è contenuta nel PSR Marche 2014/20 inizialmente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5345 final del 28/07/2015, la cui modifica è stata successivamente approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 1157 final del 14/02/2017 e, senza modifiche, con Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 46 del 14/02/2017  e quanto si comunica per questo aiuto di Stato è identico a quanto approvato dalle autorità competenti nel PSR Marche 2014/20. |
| Paragrafo 3.  La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. | Non pertinente, il PSR Marche 2014/20 è già stato approvato e nulla è stato attuato prima. |
| Paragrafo 4.  Gli aiuti sono erogati annualmente, per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone forestali di cui al paragrafo 5, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. | Sì, paragrafo 8.2.12.3.2.5 “Costi ammissibili” |
| Paragrafo 5., lettera a)  a) le zone forestali Natura 2000 a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE; | SI, paragrafo 8.2.12.3.2.6 “Condizioni di ammissibilità”, punto 1. Si prevede che la misura sia applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE) in cui sono previste le misure di conservazione specificamente richiamate |
| Paragrafo 5., lettera b)  b) elementi del paesaggio che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE; tali aree non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000 coperti dal campo di applicazione territoriale del relativo programma di sviluppo rurale. | Non pertinente in quanto non previsto dalla scheda di misura |
| Paragrafo 6  Gli aiuti sono limitati al massimale di 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e di 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.  Gli Stati membri deducono dall'aiuto l'importo necessario per impedire il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1307/2013. | Si, come indicato nel paragrafo 8.2.12.3.2.8 “Importi e aliquote di sostegno applicabili” il costo massimo erogabile per ettaro di superficie è pari a 200 EUR  SI, come specificato nel paragrafo 8.2.12.5 a livello di misura. Si impedisce pertanto la possibilità del doppio finanziamento avendo controllato che non vi sia sovrapposizione fra le operazioni contemplate con la misura 12.2 e quelle previste dall’articolo 29 del Reg UE 1307/2013 |